

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2080)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1962

Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per lo ammortamento di altri titoli di debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, ha lo scopo, soprattutto, di provvedere al ritiro di buoni del Tesoro poliennali.

Dato che siffatti ritiri non possono per ora essere effettuati, in quanto i corsi di detti titoli sono superiori alla pari, mentre le disponibilità del Fondo medesimo risultano tuttora elevate, si propone con l'unito disegno di legge di autorizzare il Fondo stesso a provvedere all'estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia risultanti dalla sistemazione della partita di miliardi 145,1 per le emissioni di banconote da parte delle Forze Alleate e per conto delle medesime, a' sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14.

Tale operazione verrebbe ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1962-

1963, in modo da lasciare al Fondo adeguati mezzi per le altre operazioni che per legge è autorizzato ad effettuare.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, con il quale:

si autorizza il Fondo ad effettuare la estinzione della suindicata partita debitoria dello Stato (articolo 1);

si dispone che i buoni del Tesoro ordinari rilasciati a fronte di detta anticipazione vengano ritirati dal Fondo e consegnati alla Direzione generale del Tesoro per il loro annullamento, secondo le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro. Negli stessi decreti verrà indicata la ripartizione in cinque esercizi come sopra precisato (articolo 2);

si autorizza, infine, il Ministro del tesoro, presidente del Fondo, a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni suindicate (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Fondo per acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, istituito con il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, e successive modificazioni, è autorizzato a provvedere all'estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari rilasciati per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, saranno ritirati dal Fondo medesimo e consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro.

Negli stessi decreti sarà precisata la ripartizione in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1962-63, dell'ammontare della partita da estinguere a' sensi del precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, presidente del Fondo, è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.